



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett V -

Albo
il 20.12.2013

Il Resp. del servizio
L'Ispettore Direttivo
(Dott. Scarpulla Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1990 DEL. 19-12-13	OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONVENZIONE DA STIPULARE CON L'ENTE S.F.E.R.A. - SCUOLA EDILE E C.P.T. DI RAGUSA, IN ATTUAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20
DATA 02/12/2013 N369 SETT.V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di dicembre nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, dispone che **una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta** offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana, **deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri**;
- l'art. 3, comma 4, della medesima legge regionale, ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri, le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
- nel settore delle costruzioni è stato costituito, dall'associazione nazionale dei costruttori (ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), l'ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro, denominato Comitato paritetico territoriale (C.P.T.), ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con decreto 5 marzo 2008, pubblicato sulla GURS n. 23 del 23/05/2008, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento regionale lavori pubblici ha emanato apposito decreto attuativo per l'individuazione della **quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta** e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
- Con decreto 23 ottobre 2008, pubblicato sulla GURS n. 57 del 12/12/2008, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti ed il comitato paritetico territoriale, in attuazione al disposto dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20;
- Con delibera G.M. n° 194 del 17/05/2011 la G.M. ha espresso la volontà di *"Stipulare l'accordo, in attuazione al disposto dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20, con l'ENTE S.F.E.RA. - SCUOLA EDILE E C.P.T. DI RAGUSA, quale ente attuatore per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della Provincia di Ragusa, dando mandato al dirigente del Settore IX di predisporre gli atti consequenziali"*;
- Con decreto 28 maggio 2012 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicato sulla GURS n. 26 del 29/06/2012, è stato approvato un nuovo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti ed il comitato paritetico territoriale, in attuazione al disposto dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20;
- Con nota n. 64586 del 13/08/2013 l'ENTE S.F.E.RA. - SCUOLA EDILE E C.P.T. DI RAGUSA ha trasmesso lo schema della convenzione da stipulare con il comune di Ragusa, aggiornata ai sensi del Decreto 28 maggio 2012 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture;
- Con delibera n. 447 del 08/11/2013 la G.M., ha preso atto dei contenuti dello schema di convenzione proposto dall'ENTE S.F.E.RA. - SCUOLA EDILE E C.P.T. DI RAGUSA ed ha dato mandato al dirigente del settore V di predisporre gli atti per pervenire alla stipula della stessa;

Visti:

- l'art. 3 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
- il decreto 5 marzo 2008 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla GURS n. 23 del 23/05/2008;
- il decreto 28 maggio 2012 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicato sulla GURS n. 26 del 29/06/2012
- La delibera G.M n. 447 del 08/11/2013;
- Lo schema di convenzione proposto dall'ENTE S.F.E.RA. - SCUOLA EDILE E C.P.T. DI RAGUSA;


Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema di convenzione suddetto in attuazione delle previsioni dell'art. 3 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

DETERMINA

- 1) **Approvare** lo schema di convenzione da stipulare con **l'ENTE S.F.E.RA. - SCUOLA EDILE E C.P.T. DI RAGUSA**, per l'attuazione delle previsioni dell' art. 3 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, che costutuisce parte integrante della presente determinazione

IL FUNZIONARIO TECNICO
(ing. Giuseppe Corallo)



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Schema di convenzione da stipulare con l'ENTE S.F.E.RA. - SCUOLA EDILE E C.P.T. DI RAGUSA
parte integrante

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA. 19.12.2013

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi. 23 DIC. 2013

IL MESSO COMUNALE

24 DIC. 2013

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 DIC. 2013 al 30 DIC. 2013

Addi. 31 DIC. 2013

24 DIC. 2013

COMUNALE

31 DIC. 2013

02 GEN. 2014

Schema Convenzione tra Comune di Ragusa e l'Ente S.F.E.R.A. –

Scuola Edile e C.P.T. della provincia di Ragusa ai sensi dell'art.3

della Legge Regione Sicilia 21 Agosto 2007, n.20

L'anno....., il mese....., il giorno....., presso

_____ sito in.....tra,

da una parte

il comune di Ragusa (partita IVA 00180270886) con sede in corso
Italia 72, 97100 Ragusa, in seguito Stazione appaltante, rappresentata
dall'ing. Michele Scarpulla, domiciliato per la carica come sopra

dall'altra parte

L'Ente S.F.E.R.A. – Scuola Edile e C.P.T. della provincia di Ragusa
con sede in Ragusa, Centro Direzionale A.S.I. Box nr. 9, in seguito “
Ente S.F.E.R.A. di Ragusa “, rappresentato dal Presidente pro-tempore
Geom. Santo Cutrone domiciliato per la carica come sopra

Visto

- l'art. 117 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana come
modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.163 e successive modifiche
ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 09 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed
integrazioni;
- l'art.3 della Legge Regionale 21 Agosto 2007 n.20;
- la circolare dell'ex Assessorato dei lavori pubblici del 12 Agosto
2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n.

41 del 5 Settembre 2008;

- l'art. 7 comma 3, della Legge Regionale n. 16 del 3 Agosto 2010
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 35 del
6 Agosto 2010;

- il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

- il Decreto 16 Dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
della Regione Siciliana n. 2 del 13 Gennaio 2012 che ha abrogato e
sostituito il Decreto 5 Marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
della Regione Siciliana n. 23 del 23 Maggio 2008;

- l'Accordo . 221/CSR del 21 Dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo
9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 8
dell'11 Gennaio 2012;

- l'art. 1, comma 3, della Legge regionale 12 Luglio 2011, n. 12,
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana (p. I) n.
30 del 14 Luglio 2011;

Premesso

- che l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21
Agosto 2007 la Legge regionale n. 20, pubblicata nella *Gazzetta*
Ufficiale della Regione Siciliana n.40 del 31 Agosto 2007, con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in
materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale

disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;

- che l'art. 3, comma 2 della Legge regionale 21 Agosto 2007, n.20, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;

- che l'art. 3, comma 4 della Legge regionale 21 Agosto 2007, n.20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del Decreto legislativo 81/08, l'Organismo Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 c.1 lett. ee) e dall'art. 51 del Decreto legislativo 81/08 così come specificato dalla circolare n. 20/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Accordo n. 221/CSR del 21 Dicembre 2011;

- che l'Ente S.F.E.RA di Ragusa è individuato quale organismo paritetico di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 09 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito dalle

associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- che l'art. 90, comma 1, del Decreto legislativo 09 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al Committente o al Responsabile dei Lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art.15 del predetto Decreto legislativo;

Considerato

- che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali ed Ente S.F.E.RA. espressamente individuati onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle Direttive Comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE e ai contenuti dell'art. 4 del Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità attuative previste dalla Legge regionale n. 12 del 12 Luglio 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 30 del 14 Luglio 2011;
- tutto ciò visto, premesso e considerato;

tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1

Scopo della convenzione

Lo scopo della Convenzione è quello di:

1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;
4. promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili , come previsto dal punto 3 della lettera a) dell'art. 2 del Decreto 16 Dicembre 2011.

Articolo 2

Attività in Convenzione

Le attività disciplinate dalla presente Convenzione sono:

1. - informazione ai lavoratori operanti in cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2, che sarà espletata dalla struttura dell'Ente S.F.E.RA. di Ragusa nelle fasi delle attività programmate di assistenza e consulenza tecnica in cantiere di cui al successivo punto 2);
- formazione ai sensi dell'art. 37 commi 1, 2, 3, 12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14, del Decreto legislativo 09 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 Dicembre 2011, per tutti i lavoratori

dipendenti dalle imprese esecutrici presenti in cantiere. Tale attività sarà espletata dalla struttura dell'Ente S.F.E.RA. di Ragusa anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori per le diverse mansioni specifiche;

2. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura dell'Ente S.F.E.RA. di Ragusa con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, oltre due visite nella fase di avvio del cantiere di cui una di attività di informazione dei lavoratori;

3. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della Stazione Appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante all'Ente S.F.E.RA. di Ragusa ed in sinergia con l'Area VII Interdipartimentale del Dipartimento Regionale delle infrastrutture della Regione Sicilia per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni.

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla Stazione Appaltante dopo la firma della presente convenzione.

Tali attività verranno programmate e computate secondo il prospetto allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte

integrante.

Le medesime attività in convenzione devono essere avviate dopo che l'Ente finanziatore, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lettera b) dell'art. 2 del Decreto Assessoriale 16 Dicembre 2011. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, l'Ente finanziatore effettua il versamento di cui sopra secondo le procedure di cui all'art. 2, lett. D) ed e) del sopracitato Decreto, mentre per le opere appaltate dalla Stazione appaltante, finanziate con fondi del proprio bilancio, la stessa attiverà le procedure di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Articolo 3

Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, anche attraverso il Responsabile Unico del

Procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:

1. rendere parte integrante del bando di gara e dei contratti di appalto la presente Convenzione;

2. comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Infrastrutture, area VII e, per conoscenza, all'Ente S.F.E.RA. di Ragusa, le seguenti informazioni:

a) l'Ente finanziatore;

b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti;

c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d'opera e

l'ultimazione dei lavori;

d) l'importo dei lavori a base d'asta, la percentuale e l'importo del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria;

3. trasmettere all'Ente S.F.E.RA., per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:

a) Responsabile Unico del Procedimento;

b) Direttore dei Lavori;

c) Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante;

d) Imprese Subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera;

e) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

4. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, la Stazione appaltante dovrà comunicare tempestivamente ad aggiudicazione avvenuta, all'Ente finanziatore ed al Dipartimento regionale delle infrastrutture, area VII, la quota di cui alla lettera b) dell'art. 2 del Decreto 16 Dicembre 2011 inerente l'opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza all'Ente S.F.E.RA. di Ragusa.

5. Per i lavori finanziati dalla Stazione appaltante con fondi del proprio bilancio, la quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Decreto assessoriale 16 Dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dall'Ente S.F.E.RA. di Ragusa, fermo restando l'obbligo, da parte della Stazione appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al Dipartimento regionale infrastrutture, area VII

al fine della corretta applicazione della normativa.

Articolo 4

Doveri ed Obblighi dell'Ente S.F.E.RA.

L'Ente S.F.E.RA. di Ragusa, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art.3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:

1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità

per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1 e 2 della presente

Convenzione;

2. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;

3. consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'Impresa esecutrice ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al Direttore dei Lavori:

a) il verbale di avvenuta informazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione dell'informatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;

b) il registro delle presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo verbale di avvenuta formazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;

c) il report dell'attività di assistenza e consulenza e degli esiti

della visita tecnica effettuata in cantiere.

Nell'esecuzione delle predette attività l'Ente S.F.E.RA. si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del comma 6 dell'art. 51 del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Doveri ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a consentire all'Ente S.F.E.RA. di Ragusa l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.

A tal fine comunicherà al medesimo Ente S.F.E.RA. l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Articolo 6

Rendicontazione

La Stazione appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del precedente art. 4, trasmette all'Ente S.F.E.RA. di Ragusa tramite il RUP, l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.

Tale attestazione è valevole quale nulla osta per per i successivi adempimenti di cui al Decreto 16 Dicembre 2011 finalizzati all'erogazione delle somme accantonate per le finalità previste dalla

presente convenzione. L'erogazione delle somme spettanti all'Ente S.F.E.RA. avverrà a cura della Stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi del proprio bilancio, ed a cura del Dipartimento regionale infrastrutture, area VII, per mezzo della Stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi regionali.

Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Articolo 7

Clausola di bonario componimento per la definizione delle controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalle parti e, in subordine, da una commissione.

La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente preposto della Stazione appaltante e dal Presidente dell'Ente S.F.E.RA. di Ragusa, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici.

Articolo 8

Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

Il dirigente del settore V – ing. Michele Scarpulla

Per l'Ente S.F.E.RA. di Ragusa _____